



CITTÀ di MONCALIERI

Ordinanza sindacale n. 116 del 29 DIC. 2021

Oggetto: Divieto di accensione di fuochi e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante il periodo delle festività di fine anno/Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- in relazione a ciò si verificano infortuni anche di grave entità;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita (trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che in quanto tali sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito);
- l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici e agli animali, provocando in questi ultimi paura e disorientamento e inducendoli a reazioni istintive e incontrollate come gettarsi nel vuoto, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella delle persone;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o alla presenza di bambini;
- i fuochi d'artificio e i giochi pirotecnici rappresentano anche una fonte molto importante di inquinanti, determinando il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori della qualità dell'aria nelle ore e nelle giornate successive, in particolare con riferimento alle polveri sottili, come segnalato da diverse Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

DATO ATTO che per "incolumità pubblica" s'intende l'integrità fisica della popolazione e degli animali, e per "sicurezza urbana" un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATO CHE:

- nella notte di San Silvestro e Primo Gennaio la città è frequentata da un considerevole numero di persone, attratte dalle varie iniziative presenti;
- l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e il lancio di razzi hanno sempre costituito causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- il perdurare di tali situazioni di pericolo legati ai fuochi d'artificio potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità, oltre che determinare lo scadimento della qualità urbana;

CONSIDERATA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e le piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura;

RICHIAMATI:

- l'art. 38, comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana, che recita quanto segue: *"E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo: a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine; b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture; c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone";*
- l'art. 9, comma 16 del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali, che recita quanto segue: *"E' vietato su tutto il territorio del Comune di Moncalieri, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dall'Amministrazione comunale esclusivamente in relazione all'interesse pubblico";*

APPURATO, quindi, che per tradizione e costume, le giornate di S. Silvestro e Capodanno costituiscono un momento di festa e di aggregazione per la cittadinanza, oltre che rappresentare una circostanza straordinaria per l'uso, l'accensione ed il lancio di prodotti pirotecnici di ogni genere e simili, con potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTA l'urgenza di provvedere nel merito, al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica e per tutelare il benessere delle persone e degli animali;

ATTESO CHE, conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione (prot. n. 73450 del 24.1.2019) al Prefetto di Torino ;

VISTI: l'art. 50 e l'art 54 del D.Lgs. n, 267/2000 e s.m.i.;
l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
la legge 24/11/1981 n. 689;
la Legge 24/07/2008 n. 125;
la Legge 15/07/2009 n. 94;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, per il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la protezione del patrimonio pubblico e degli animali su proprio territorio, ridurre i rischi sopra evidenziati;

ORDINA

Il divieto di utilizzare, far esplodere, lanciare e accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante, anche se di libera vendita, su tutto il territorio comunale dal 31 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022 (compresi), ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione e degli animali, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e per la protezione del patrimonio pubblico sul proprio territorio.

DISPONE

L'inosservanza alla presente disposizione, fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, sarà punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.

Le violazioni al presente provvedimento, fermo restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge



ordinaria, comportano il sequestro del materiale utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della legge citata.

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81 l'Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Moncalieri, al quale potranno essere inoltrati gli scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà resa nota a tutta la popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e inserimento sul sito Internet del Comune, dandone altresì informazione al pubblico mediante stampa agli organi di informazione locali.


Il presente provvedimento è stato trasmesso con nota prot. n.71530/2021 del 28/12/2021 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino per quanto di interesse e di competenza delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. Sarà inoltre trasmesso al locale Comando dei Carabinieri di Moncalieri.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo *on-line* del Comune di Moncalieri.



IL SINDACO
Paolo MONTAGNA



Il Dirigente
Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Arch. Nicola Palla



